



REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 42 DEL 14-08-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 16, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 14 LUGLIO 2020, N. 74, E DEL D.P.C.M. DEL 7 AGOSTO 2020.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*";

VISTO il DPCM del 7 agosto 2020;

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020 con la quale sono state adottate misure di prevenzione in relazione a persone che abbiano soggiornato o transitato negli ultimi quattordici

giorni in Croazia, Grecia, Malta o Spagna;

CONSIDERATO che in relazione all'attuale assetto della rete sanitaria regionale, sia ospedaliera che territoriale, in attesa del suo potenziamento appare necessario adottare ulteriori misure di prevenzione in aggiunta a quelle previste dalla suindicata ordinanza del Ministero della Salute del 12 agosto 2020 in quanto l'insorgenza di nuovi cluster potrebbero saturare in breve termine i posti letto disponibili;

ACQUISITI i pareri dell'Unità di Crisi Regionale e del Comitato Scientifico per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 espressi nella riunione del 13 agosto 2020 che hanno condiviso la necessità di adottare ulteriori misure di prevenzione in aggiunta a quelle in vigore sull'intero territorio nazionale;

RITENUTO che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

Articolo 1

1. Nei confronti delle persone che intendono fare ingresso nel territorio regionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta e Spagna, si applicano – in aggiunta alle disposizioni nazionali vigenti – le seguenti ulteriori misure di prevenzione, alternative tra loro:

a) le persone che nelle 72 ore antecedenti il loro ingresso nel territorio nazionale si siano sottoposte ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, sono poste in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora fino all'esito negativo di un ulteriore tampone da effettuarsi, a cura dell'ASREM, nelle 48 ore successive all'ingresso nel territorio regionale;

b) le persone che non abbiano effettuato il test di cui alla precedente lettera a) nelle 72 ore antecedenti il loro ingresso nel territorio nazionale sono poste in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora fino all'esito negativo di un tampone da effettuarsi, a cura dell'ASREM, nelle 48 ore successive all'ingresso nel territorio regionale, e di un ulteriore tampone da effettuarsi, sempre a cura dell'ASREM, nei 10 giorni successivi all'effettuazione del primo tampone. L'obbligo di isolamento fiduciario viene automaticamente meno con l'esito negativo del secondo tampone

2. Le persone di cui al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio regionale al Dipartimento di prevenzione dell'ASREM utilizzando l'indirizzo e-mail coronavirus@asrem.org e specificando il luogo di dimora o abitazione e i propri recapiti.

Articolo 2

1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino all'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

2. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia, e al Ministro della Salute, ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 33 ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.

3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 14-08-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA